



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 21 dicembre 2010

Deliberazione n. 8/2010

OGGETTO: Integrazione al testo della Direttiva del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) contenente i "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce A e B" mediante l'inserimento di uno specifico capitolo relativo a "Criteri integrativi per la valutazione della compatibilità di opere trasversali e degli impianti per l'uso della risorsa idrica".

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO

- la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*" e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a "*valore, finalità e contenuti del piano di bacino*";
- il DL 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, recante "*Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania*";
- in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a "*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*";
- il DPCM 24 luglio 1998, recante "*Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*";
- il DPCM 24 maggio 2001, recante "*Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*";
- il D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";



- il Decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*” convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2009, n. 13;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a “*Autorità di bacino di rilievo nazionale*”;

RICHIAMATE

- la propria Deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il “*Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali*”;
- la propria Deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995*”;
- la propria Deliberazione n. 2 dell’11 maggio 1999, con cui questo Comitato ha adottato la Direttiva contenente i “*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle Fasce A e B*”;
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI)*”;
- la propria Deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006, con cui questo Comitato ha adottato alcune modifiche al punto 1.3 della Direttiva contenente i “*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle Fasce A e B*”;
- la propria Deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2010) con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO)*”;

PREMESSO CHE

- la legge 18 maggio 1989 n. 183 ha attribuito all’Autorità di bacino del fiume Po (istituita ai sensi dell’art. 12 di detta legge e costituita con successivo DPCM 10 agosto 1989) la competenza ad elaborare ed adottare il Piano previsto e disciplinato da detta legge con riferimento all’omonimo bacino idrografico di rilievo nazionale;
- con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995, l’Autorità di bacino del fiume Po ha approvato un *Programma di redazione del Piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali*;
- in conformità al suddetto *Programma di redazione*, con Deliberazione C. I. n. 26 dell’11 dicembre 1997 questo Comitato Istituzionale ha adottato il “*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*” (di seguito definito PSFF, successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998), con il quale – sulla base dei criteri contenuti nell’apposito Allegato alle Norme di Attuazione intitolato “*Metodo di delimitazione delle Fasce fluviali*” – con l’obiettivo primario di assicurare al territorio interessato (costituito dall’asta del Po fino al Delta, dai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro e dai tratti arginati degli affluenti emiliani e lombardi) un adeguato livello di sicurezza rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico (esondazioni);




- in particolare, al fine di perseguire i propri obiettivi, il PSFF ha definito un *assetto di progetto* (con l'indicazione degli interventi necessari per il suo raggiungimento) dei corsi d'acqua, che sono stati delimitati dalle Fasce Fluviali, classificate come Fascia A (o *Fascia di deflusso della piena*), Fascia B (o *Fascia di esondazione*) e Fascia C (o *Fascia di inondazione per piena catastrofica*);
- l'art. 15 delle Norme di Attuazione del PSFF, in particolare, ha stabilito disposizioni relative agli interventi per la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico nell'ambito delle Fasce fluviali A e B, prevedendo altresì la redazione di apposite direttive tecniche concernenti, tra l'altro, i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni sulla base dei quali predisporre gli studi di compatibilità finalizzati a documentare l'assenza di modifiche ai fenomeni idraulici naturali atte a determinare ostacolo significativo al deflusso e limitazioni alla capacità di invaso;
- in attuazione del PSFF e, specificamente, della disposizione richiamata al punto precedente, questo Comitato, con propria Deliberazione n. 2 dell'11 maggio 1999, ha adottato un'apposita Direttiva contenente i "*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce A e B*" (di seguito brevemente denominata "*Direttiva Infrastrutture*");
- l'art. 1, comma 1 del Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 (ora abrogato e sostituito dall'art. 67 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152), ha successivamente disposto che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (attualmente sostituito dal comma 8 dell'art. 65 del D. lgs. n. 152/2006) e successive modificazioni, che contengano, in particolare, l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;
- in conformità alla normativa di cui al punto precedente questo Comitato, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, ha adottato il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (poi approvato con DPCM 24 maggio 2001. Di seguito brevemente definito PAI.) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6ter della citata legge 183/1989. L'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi. A tale scopo, il PAI ha specificato le linee generali di assetto idraulico e idrogeologico per i differenti ambiti in cui è suddiviso il bacino di riferimento (rete idrografica principale e fondovalle; rete idrografica secondaria di pianura e rete scolante artificiale; versanti e reticolo idrografico di montagna), individuando modalità di attuazione degli interventi di difesa e prevedendo, a tale scopo, l'eventuale adozione di successive apposite direttive;



- il PAI, in particolare, ha esteso la delimitazione delle Fasce fluviali introdotta dal PSFF ai corsi d'acqua della restante parte del bacino del fiume Po, disponendo altresì l'applicazione ad essi della relativa normazione (con le ulteriori integrazioni normative contenute nell'elaborato 7, *Norme di Attuazione*) ed assumendo, così, i caratteri ed i contenuti di "*secondo Piano stralcio per le Fasce Fluviali*";
- con riferimento ai territori interessati dalla delimitazione delle Fasce fluviali, il PAI persegue l'obiettivo primario di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali;
- l'articolo 38 delle NA del PAI contiene specifiche disposizioni per la progettazione e realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico nell'ambito delle Fasce fluviali A e B;
- in particolare, ai sensi del comma 1 del suddetto articolo 38, "*i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità [...] da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per l'espressione del parere rispetto la pianificazione di bacino*";
- il comma 2, dal canto suo, dispone che "*l'Autorità di Bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di Bacino*";
- allo scopo di dare attuazione alle citate disposizioni di Piano, in sede di adozione del PAI l'efficacia della menzionata "*Direttiva Infrastrutture*" è stata estesa all'intero ambito territoriale di riferimento del PAI medesimo;
- con Deliberazione n. 20 del 5 aprile 2006, il punto 1.3 della "*Direttiva Infrastrutture*" è stato modificato con la specificazione dei corsi d'acqua e delle categorie di infrastrutture da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di bacino e di quelle da sottoporre a parere dell'Autorità idraulica competente all'espressione del Nulla Osta idraulico ai sensi del R. D. 25 luglio 1904, n. 523;

PREMESSO, INOLTRE, CHE

- con Deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010, infine, questo Comitato (in adempimento delle disposizioni comunitarie di cui all'art. 13 della Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ai sensi dell'art. 1 comma 3bis del D. L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13) ha adottato il "*Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del fiume Po*", il quale costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico del Po, la corretta utilizzazione delle acque ed il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti agli articoli 1 e 4 della Direttiva 2000/60/CE;
- tra le suddette misure, tra l'altro, sono comprese quelle finalizzate alla mitigazione degli impatti sullo stato morfologico dei corpi idrici (PdGPO, elaborato 2.3 parte II – *Stato morfologico*);
- l'art. 13, comma 1 delle *Misure urgenti ed indirizzi attuativi generali del Piano di Gestione* (adottate mediante la stessa Deliberazione 1/2010) prevede espressamente, inoltre, che, a seguito dell'adozione del Piano di Gestione,



l'Autorità di bacino debba procedere a rivedere ed aggiornare le Direttive Tecniche del PAI con particolare riguardo a quelle riguardanti la programmazione e l'attuazione degli interventi;

CONSIDERATO CHE

- la *Direttiva infrastrutture* è organizzata in 4 distinti capitoli di cui i primi due hanno valore generale e sono applicabili a qualunque tipologia di infrastruttura in progetto, mentre gli ultimi due sono di carattere prettamente tecnico ed applicabili esclusivamente ai *ponti ed ai relativi manufatti di accesso*, i cui effetti sull'idrodinamica della piena e sulla morfologia di un corso d'acqua sono precisamente classificati, trattandosi di opere la cui tipologia rientra in canoni definiti e regolati da specifiche normative di settore;
- per quanto concerne la realizzazione di *opere trasversali e degli impianti per l'uso della risorsa idrica*, il parere di compatibilità in base all'art 38 delle NA del PAI viene espresso dall'Autorità idraulica competente all'espressione del Nulla Osta idraulico ai sensi del R. D. n. 523/1904, facendo attualmente riferimento ai criteri generali di compatibilità riportati nei primi due capitoli della citata Direttiva;
- l'uso della risorsa idrica per le diverse finalità idroelettriche, irrigue, idropotabili, ecc. a cui consegue la necessità di realizzare opere trasversali ed impianti all'interno delle Fasce fluviali costituisce un importante interesse pubblico che deve essere conseguito compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza e di qualità fissati dalle normative comunitarie e dagli strumenti di pianificazione di bacino vigenti (PAI e PdGPO);
- per la valutazione della compatibilità delle opere trasversali e degli impianti per l'uso della risorsa idrica, ai sensi dell'art.38 delle NA PAI, appare necessario sviluppare specificamente alcuni aspetti relativi al rischio idraulico, alle condizioni di sicurezza delle opere in progetto e alle possibili interferenze delle opere medesime sull'assetto morfologico e sull'equilibrio del trasporto solido;
- appare quindi necessario integrare la citata *Direttiva Infrastrutture* con l'inserimento di una parte specificamente dedicata ai "*Criteri integrativi per la valutazione della compatibilità di opere trasversali e degli impianti per l'uso della risorsa idrica*";
- poiché ai sensi dell'art. 19 delle NA del PAI le raccomandazioni e le prescrizioni definite nella *Direttiva Infrastrutture* per i ponti devono essere estese anche ai tratti non delimitati dalle Fasce fluviali, si ritiene che tale indicazione possa essere applicata anche alle opere trasversali e agli impianti per l'uso della risorsa idrica, estendendo pertanto l'ambito di applicazione dei *Criteri integrativi* all'intero reticolo idrografico naturale del bacino;

ACQUISITO

il parere *favorevole* espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 26 ottobre 2010;

RITENUTO

pertanto, di integrare il testo della *Direttiva Infrastrutture* richiamata in oggetto, nel senso precedentemente specificato



P. Q. S.

DELIBERA

ARTICOLO 1

1. La Direttiva contenente “*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle Fasce A e B*”, (adottata con Deliberazione C. I. n. 2/1999 dell’11 maggio 1999 e successivamente inserita tra le Direttive del *Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI – adottato con Deliberazione C. I. n. 18 del 26 aprile 2001*) è integrata mediante l’inserimento della parte avente come titolo: “*Criteri integrativi per la valutazione della compatibilità di opere trasversali e degli impianti per l’uso della risorsa idrica*”, allegata alla presente Deliberazione.
2. L’integrazione di cui al comma precedente entra in vigore dal giorno successivo alla data di adozione della presente Deliberazione.

Il Segretario Generale

(Dott. Francesco Puma)



Il Presidente

(On.le Stefania Prestigiacomo)

